



Integrazione dell'accordo relativo all'affidamento delle posizioni organizzative di cui all' art. 17 del CCNI dell'Agenzia delle Entrate

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali:

VISTO il CCNL comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, e in particolare l'art. 27, comma 1, che prevede, previa concertazione, l'individuazione di criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative e professionali;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale dell'Agenzia delle Entrate per il quadriennio 2002/2005, sottoscritto il 18 dicembre 2006, di seguito denominato "CCNI";

VISTO l'Accordo per la graduazione e i criteri di conferimento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità sottoscritto il 7 marzo 2007;

CONSIDERATA l'opportunità di specificare alcune modalità applicative di detti criteri a garanzia della correttezza della motivazione dell'atto di conferimento dell'incarico;

CONVENGONO:

1. Nelle motivazioni di conferimento degli incarichi va specificato quali criteri temporali di rotazione siano stati applicati, e quale decisione sia stata adottata al riguardo nel caso singolo ove difforme da quei criteri.
2. Nell'ipotesi in cui l'atto di conferimento abbia previsto la conferma di chi già rivestiva l'incarico di capo area in un ufficio collocato nella più elevata fascia retributiva vanno esplicitate nella motivazione le ragioni che abbiano eventualmente condotto ad affidare il nuovo incarico in un ufficio di fascia retributiva minima.
3. In ogni regione per ciascuna tipologia di incarico si forma e si pubblica un elenco di candidati con la valutazione complessiva risultante dalla valutazione dei titoli e da quella delle conoscenze e competenze. Ogni elenco è suddiviso, in base a *range* di punteggio, in tre fasce ciascuna con uguale numero di persone. Con analogo criterio è formato e pubblicato un elenco separato riguardante la sola valutazione dei titoli.
4. Nella motivazione dell'atto di conferimento dell'incarico vanno indicate le ragioni che abbiano eventualmente portato ad affidare incarichi a persone non comprese nella fascia superiore riferita alla valutazione complessiva dei titoli e delle conoscenze e competenze di cui al precedente punto 3.

Page

A

A

V

B

D

G

12

5. La persona che non abbia ottenuto il conferimento dell'incarico e che sia collocata nella menzionata fascia superiore ha diritto ad avere un *feedback* che spieghi la decisione assunta nei suoi confronti.

6. Sulla base delle indicazioni specificate nei punti precedenti i direttori regionali integrano ove necessario le motivazioni di attribuzione degli incarichi, adottando gli atti correttivi eventualmente necessari.

7. Il personale cui viene attribuito l'incarico è collocato in posizione di distacco per la durata dell'incarico stesso.

8. Gli incarichi hanno effetto con decorrenza non successiva al 1° febbraio 2008, e non in data antecedente al 21/01/2008

Roma, 11 gennaio 2008

Agenzia delle Entrate	Organizzazioni sindacali
S. P. S. U. W.	CGIL/FP <i>[Signature]</i> Verb. nota a verbale <i>[Signature]</i>
	CISL/FP <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
	UIL/PA <i>[Signature]</i>
	CONFSAI/SALFI <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
	FLP NON FIRMA
	RDB/PI NON FIRMA
	FEDERAZIONE INTESA NON FIRMA NOTA A VERBALE

[Signature]

LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE NEL
SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE ACCORDO
ESPRIME PARERE CONTRARIO ALLA
FORMULAZIONE DI UN ELENCO SEPARATO
RIGUARDANTE LA SOLA VALUTAZIONE DEI TITOLI,
COME PREVISTO AL PUNTO 3, IN QUANTO
COMPORTEREBBE LA CONOSCENZA, PER DIFFERENZA
DEL PUNTEGGIO DI RANGE DELLA VALUTAZIONE
DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE
DEL SINGOLO LABORATORE ADOTTANDO, DI FATTO,
UNA LESIONE DEL DIRITTO ALLA PRIVACY.

ROMA, 11/01/2008

F.P. CELL
GIOVANNI SERIO
LUIGIANO BOLDORINI

NOTA A VERBALE
ACCORDO DEL 11/1/2008 - ART. 17 C.C.N. I.

SENDO SI RESPONSABILITÀ E COERENZA, IMPONGONO
ALLA SCRIVENTE FEDERAZIONE CONFSAI-SALFI SI
SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO AL QUALE LA PRESENTE NOTA A
VERBALE È ALEGATA.

TUTTAVIA, ALLA SCRIVENTE FEDERAZIONE LE CORRE
L'OBBLIGO ■ EVIDENZIARE CHE L'INTERA PROCEDURA,
SEPPUR CONDIVISA NEL SUO IMPIANTO GENERALE, NON
È STATA OMogeneAMENTE APPLICATA SULL'INTERO
TERRITORIO NAZIONALE, DETERMINANDO DI FATTO
SITUAZIONI DI TENSIONE E SOFFERENZA IN ALCUNE
REGIONI, IN PARTICOLARE IN CALABRIA, IN PIEMONTE,
IN PUGLIA, IN TOSCANA E IN UMBRIA.

LA DELEGAZIONE CONFSAI-SALFI

Giuseppe Rufano
Giuseppe Rufano